

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO FORMATIVO E PER L'ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE**

**TRA**

- **L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**, C.F. 80006510806, in persona del Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti, nato il 13/03/1961 a Reggio Calabria;
- **l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria**, con sede in Reggio Calabria, in persona del Presidente Stefano Maria Poeta, nato il 17/04/1967 a Santo Stefano in Aspromonte.

La presente convenzione viene stipulata al fine di disciplinare il tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di esperto contabile, nonché l'esenzione dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. In relazione ad essa, le Parti, come sopra rappresentate,

**VISTO**

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce L'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in poi individuato anche come 'Albo') devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti all'Albo, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;

- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);

- l'art.46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>1</sup> coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in poi individuata anche come 'convenzione quadro');

<sup>1</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

- l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che, per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo, occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S),<sup>3</sup> nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che, per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo, occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe 17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (classe 28);<sup>4</sup>
- l'art. 8 della Direttiva 2006/43/CE disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoretiche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.

#### **CONSIDERATO**

- che la convenzione quadro, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - a) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
  - b) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione B dell'Albo;

<sup>2</sup> Avente ad oggetto le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci.

<sup>3</sup> Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

<sup>4</sup> In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L-33), classe delle lauree in Scienze Economiche; diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L-18), classe delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale.

- c) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
- d) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo;
- e) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;

- che la convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;

- che la convenzione quadro prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;

- che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 200 e 8 CFU (di cui 4 CFU, 100 ore, riconoscibili ai fini del tirocinio curriculare previsto dall'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze Economiche), nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale in Scienze Economiche, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) siano iscritti al corso di laurea triennale della classe L33 – Scienze Economiche<sup>5</sup> denominato “**Scienze Economiche**” attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;

---

<sup>5</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n.270, corrispondente alla classe 28 Scienze Economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Il percorso di laurea triennale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università) non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria individua il Consigliere delegato al Tirocinio in carica quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista (tutor professionale) e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine territoriale. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine territoriale, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dal Tirocinante e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di otto crediti formativi universitari a condizione che:

a) sia preventivamente redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, approvato dal tutor accademico e sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio. Tale progetto formativo deve essere consegnato all'Ordine territoriale competente per permettere l'attivazione del periodo di tirocinio;

b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal

professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale al termine del semestre;

c) una Commissione costituita dall'Ordine territoriale d'esame valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dal tirocinante su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

d) copia del libretto di tirocinio, la relazione finale del tirocinante e il giudizio della Commissione devono essere consegnati al tutor accademico.

## **Articolo 2 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili**

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che abbiano conseguito la laurea triennale nella classe L-33 – Scienze economiche<sup>6</sup> all'esito del corso di studi denominato "**Scienze Economiche**" e che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.

## **Articolo 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 275 e 10 CFU (di cui fino a 4 CFU, 100 ore, riconoscibili ai fini del tirocinio curriculare previsto dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia), nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito una laurea triennale nella classe L-33 delle lauree in Scienze Economiche o nella classe L-18 delle lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale,<sup>7</sup> ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alla laurea magistrale di cui alla successiva lettera b);

b) siano iscritti al corso di laurea magistrale della classe LM-56 – Scienze dell'Economia<sup>8</sup> denominato "**Economia**", attuato nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;

c) abbiano acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero, se in possesso di laurea triennale in una classe di laurea diversa dalla classe L-33 delle lauree in Scienze Economiche o dalla classe L-18 delle lauree in Scienze dell'Economia

---

<sup>6</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n.270, corrispondente alla classe 28 Scienze Economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>7</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>8</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'economia– ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

e della Gestione Aziendale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);

- d) abbiano acquisito nel percorso formativo magistrale (o, alternativamente, nel percorso di laurea triennale, in aggiunta a quelli di cui alla tabella di cui all'articolo 1) almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale, nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale si garantisce la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università) non determina la sospensione del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria individua il Consigliere delegato al Tirocinio in carica quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista (tutor professionale) e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine territoriale. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine territoriale, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dal tirocinante e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di Laurea.

7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dall'art. 6, comma 3 del D.M. 7

agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. L'Università attribuisce all'attività di tirocinio professionale un numero di dieci crediti formativi universitari a condizione che:

- a) sia preventivamente redatto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, approvato dal tutor accademico e sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio. Tale progetto formativo deve essere consegnato all'Ordine professionale territoriale competente per permettere l'attivazione del periodo di tirocinio;
- b) l'effettivo svolgimento del tirocinio sia verificato mediante l'attestazione apposta dal professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) una Commissione costituita dall'Ordine territoriale valuti, previa discussione, una relazione scritta elaborata dal tirocinante su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale, nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio;
- d) copia del libretto di tirocinio, la relazione finale del tirocinante e il giudizio della Commissione devono essere consegnati al tutor accademico.

#### **Articolo 4 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-56 – Scienze dell'Economia<sup>9</sup> all'esito del corso di studi denominato "Economia" e che soddisfino i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

#### **Articolo 5 – Condizioni generali per lo svolgimento dei tirocini di cui ai precedenti articoli 1 e 3**

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, sono garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale.
2. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dell'Ordine territoriale competente, l'effettivo carattere formativo del tirocinio.
3. L'Ordine territoriale competente e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria si riservano la facoltà di adottare opportuni provvedimenti in caso di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento del tirocinio.

---

<sup>9</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S – Scienze dell'Economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

## **Articolo 6 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. Fermi restando i contenuti minimi di cui alla convenzione quadro, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria si impegnano ad adeguare in futuro un corso di laurea triennale ed un corso di laurea magistrale con contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

2. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'Ordine territoriale competente si impegnano a informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

## **Articolo 7 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 8 – Codice etico e anticorruzione**

1. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

2. Le parti sono tenute a osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

## **Art. 9 – Revisione periodica della convenzione**

La presente convenzione verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo.

Reggio Calabria,

Il Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria